

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore,
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente,
avv. Daniela Iuri, componente,

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 23.04.2026, tenutasi in videoconferenza, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-31/2025-2026: RECLAMO della JUVENTUS F.C. S.p.A. (Torneo Internazionale "Città di San Giusto", gara FK CVENA ZVEZDA – JUVENTUS FC del 11.04.2026) avverso le decisioni adottate dal GST della Delegazione Provinciale di Trieste, pubblicate sul CU n. 80 del 16.04.2026

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 80 dd 16.04.2026 il G.S.T. della Delegazione Provinciale di Trieste, relativamente ad una frase gravemente ingiuriosa a carattere discriminatorio per razza e appartenenza etnica nei confronti di un calciatore avversario, pronunciata in occasione di una gara nell'ambito di un torneo internazionale (33° Torneo "Città di San Giusto" Under 14) irrogava al calciatore Andrea REALE la sanzione della squalifica per n. 4 (quattro) mesi (fino a tutto il 16/08/2026), non applicando l'inibizione di cui all'art. 9 comma 1 lett. g) per l'intero periodo in ragione dell'età del calciatore.

Avverso tale decisione la JUVENTUS FC S.p.A. formalizzava in data 17.04.2026 a mezzo PEC un preannuncio di reclamo con richiesta di copia degli atti, che veniva riscontrata dalla Segreteria nel corso della stessa giornata.

Non veniva successivamente formalizzato il reclamo entro il termine di giorni cinque dal ricevimento degli atti (rif. art. 76, co. 5 CGS).

Un tanto premesso, visto l'art. 76, co. 3 CGS, secondo cui *"in caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare"*, deve dichiararsi il non luogo a procedere, con definitivo incameramento del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale:

- dichiara improcedibile il reclamo;
- dispone l'incameramento del contributo, ai sensi dell'art. 48, co. 5 CGS.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.